



COMUNE DI SAN NICOLA BARONIA

Provincia di AVELLINO

Prot. n. 3233 del 28.06.2021

ORDINANZA N. 14/21 DEL 28.06.2021

OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA, USO E DETENZIONE DI BEVANDE CONTENUTE IN BICCHIERI, BOTTIGLIE O CONFEZIONI IN VETRO E IN LATTINE.

I L SINDACO

PREMESSO CHE:

- fenomeni di abbandono di bottiglie, lattine ed altri contenitori di vetro si verificano diffusamente durante la stagione estiva, con particolare riguardo aree in cui sono presenti operatori economici che svolgono attività di vendita e somministrazione di bevande in orario serale e notturno;
- l'abbandono incontrollato di bottiglie, recipienti di vetro e/o lattine, oltre a comportare deturpamento del suolo pubblico, causa un aumento del rischio per l'incolumità delle persone correlato alla presenza di frammenti di vetro in caso di rottura ed al potenziale loro improprio utilizzo quali oggetti contundenti atti ad offendere;
- per prevenire tali fenomeni è necessario, in determinate fasce orarie della giornata, procedere ad una limitazione delle attività di vendita e di consumo di bevande in contenitori di vetro e/o lattine, consentendone la consumazione e la vendita solo nei locali adibiti alle attività di somministrazione, per l'esercizio delle suddette attività, al fine di assicurare un controllo adeguato, da parte degli esercenti;

TENUTO CONTO inoltre, che in concomitanza con la stagione estiva, pur con le limitazioni imposte dalla situazione epidemiologica da Covid-19, sono in programma diverse manifestazioni ed iniziative che potranno determinare una rilevante concentrazione di partecipanti con un elevato afflusso di pubblico;

DATO ATTO che in occasione di tali eventi, si rende necessario adottare misure ed interventi utili a migliorare le condizioni di ordine e sicurezza pubblica, per prevenire situazioni pregiudizievoli per l'incolumità pubblica e tutelare l'integrità fisica delle persone;

RILEVATO la necessità di assicurare il rispetto delle norme di civile convivenza e prevenire eventuali danni alla pubblica incolumità ed al decoro urbano, tutelando sia le persone che il territorio in particolare, con l'approssimarsi della stagione estiva, quando di consueto si registra un maggior afflusso di persone in occasione di manifestazioni sopra richiamate;

RILEVATO in particolare, che occorre scongiurare il rischio di lesioni fisiche derivanti dalla dispersione sul suolo di contenitori e bottiglie in vetro nonché di lattine utilizzate per il consumo di bevande, soggette a facile rottura e, conseguentemente, potenzialmente idonee a determinare il ferimento delle persone, nonché i rischi conseguenti all'abuso di bevande alcoliche;

PRESO ATTO della nota s.n. datata 24.06.2021 della Polizia di Stato - Commissario di Pubblica Sicurezza Ariano Irpino, con la quale invita questo Ente, al fine di contrastare situazioni di pericolo causate dall'uso improprio di bottiglie e contenitori di vetro, di emettere ordinanza di divieto alla vendita e consumo di bevande in contenitori di vetro e lattine in area pubblica o aperta al pubblico;



COMUNE DI SAN NICOLA BARONIA

Provincia di AVELLINO

CONSIDERATO che il perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID -19 concorre a rendere particolarmente urgente l'adozione di misure a tutela della salute dei cittadini, al fine di disciplinare in modo specifico la vendita e il consumo di bevande, in modo da consentire di fruire di una città viva e vivibile, anche attraverso le occasioni di positiva aggregazione che taluni operatori economici possono offrire;

CONSIDERATO inoltre, che in questo periodo di emergenza, la somministrazione di alimenti e bevande all'interno negli esercizi pubblici o negli spazi da essi allestiti favorisce il rispetto delle distanze fisiche anche nei momenti di socialità conviviale, mentre il consumo degli stessi in situazioni di precarietà ed all'aperto, data l'assenza dell'obbligo di controllo in capo ai gestori degli esercizi, non garantisce il rispetto delle distanze e delle altre cautele igieniche necessarie per il contenimento del contagio;

CONSIDERATO altresì che l'art. 50, comma 5 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, come modificato dall'art. 8 del D.L. 20/2/2017, n. 14 consente al Sindaco di adottare ordinanze contingibili e urgenti, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di evitare situazioni di grave incuria o degrado del territorio e di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;

RICHIAMATO inoltre:

- l'articolo 54, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nella parte in cui prevede che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili ed urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'Ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- l'articolo 4, comma 1° del Decreto legge 20/02/2017, n. 14 convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 2017, n. 48, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città ed in particolare la definizione di sicurezza urbana intesa come *"il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione ((, anche urbanistica, sociale e culturale,)) e recupero delle aree o dei ((siti degradati)), l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione ((della cultura)) del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni"*, nonché l'attribuzione al Sindaco del potere di intervenire per prevenire e contrastare le situazioni in cui si verificano comportamenti che impediscono la fruibilità del patrimonio pubblico determinando lo scadimento della qualità urbana;

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno del 07/06/2017 e successive, relative alla valutazione da parte degli organi competenti, di adottare, tra le misure attinenti alla safety e security "provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in contenitori di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità";

RILEVATO pertanto che sono riconducibili all'autorità del Sindaco azioni preventive atte alla riduzione dei fenomeni potenzialmente criminosi, non necessariamente configurativi di ipotesi di reato, che permettono di superare l'insicurezza che i cittadini avvertono nel loro vivere quotidiano, al fine di eliminare la paura di rimanere vittime di reati ad opera della cosiddetta microcriminalità diffusa;

RILEVATO che il presente provvedimento costituisce misura di carattere contingibile ed urgente per prevenire comportamenti capaci di turbare l'ordine e la sicurezza pubblica



COMUNE DI SAN NICOLA BARONIA

Provincia di AVELLINO

e per salvaguardare l'incolumità delle persone e degli altri beni/interessi giuridicamente tutelati;

RITENUTE esistenti le ragioni di pubblico interesse per emanare un provvedimento idoneo a fronteggiare e prevenire i fenomeni sopra descritti, al fine di evitare possibili pericoli per le persone che frequentano gli spazi pubblici e/o di uso pubblico cittadino;

RITENUTO pertanto opportuno allo scopo di garantire il preminente interesse pubblico all'incolumità e alla sicurezza urbana, vietare la vendita per asporto e il consumo, di alimenti e bevande in contenitori/bottiglie in vetro e lattine, nelle aree di seguito specificate;

VISTE le disposizioni in tema di vendita e consumo di bevande alcoliche emanate dal Presidente della Giunta della Regione Campania con l'ordinanza n. 19 del 25 giugno 2021.

VISTI:

- il vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- il vigente Regolamento per la disciplina del Commercio su aree pubbliche;
- l'articolo 7 bis , 50 e 54 comma 4°, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
- la Legge n. 94 del 15 luglio 2009 con particolare riguardo all'articolo 3;
- la Legge n. 689 del 24 novembre 1981 e successive modificazioni;
- il Decreto legge 20/02/2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 2017, n. 48 recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;

ORDINA

Articolo 1 – Divieti

Per le motivazioni indicate in premessa, fermo restando quanto disposto in tema di vendita e consumo di bevande alcoliche emanate dal Presidente della Giunta della Regione Campania con l'ordinanza n. 19 del 25 giugno 2021, in tutto il territorio Comunale di San Nicola Baronia, dalle ore 22:00 alle ore 6:00, nel periodo compreso dalla data di emissione della presente ordinanza fino al **15 settembre 2021**, è fatto divieto assoluto:

- 1) ad i titolari o gestori di attività di somministrazione di alimenti e bevande (ristoranti - bar ecc.), attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria e non e attività commerciali settore alimentare, **la vendita per asporto di bevande (alcoliche e analcoliche) in contenitori che possano costituire pericolo per la pubblica incolumità, quali bottiglie di vetro e lattine;**
- 2) **a chiunque** di consumare cibi e bevande mantenuti in contenitori di vetro e lattine.

Articolo 2 – Disposizioni varie

- 1) Per il periodo suindicato, fino alle ore 24.00, è possibile la somministrazione di bevande in contenitori e bicchieri di vetro esclusivamente all'interno dei propri locali o con servizio al tavolo nelle aree in uso;
- 2) è consentita la vendita per asporto delle bevande, previa spillatura o mescita solo in bicchieri di carta o plastica.
- 3) I titolari o gestori delle attività di cui all'art. 1 comma 1) sono responsabili della corretta applicazione di quanto sopra disposto e dovranno adottare, nei confronti dei propri avventori, le necessarie misure di informazione e di controllo;
- 4) È fatto obbligo a tutti gli esercenti di esporre in modo ben visibile la presente ordinanza per l'informativa all'utenza dei divieti di cui trattasi.



COMUNE DI SAN NICOLA BARONIA

Provincia di AVELLINO

Articolo 3 – Disposizioni sanzionatorie

- 1) L'inottemperanza alla presente ordinanza, fatte salve le responsabilità civile e penali, comporterà l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7-bis, comma I-bis del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e ss.mm.ii. da euro 50 ad euro 500.
- 2) I responsabili delle attività che si siano rese fonti e causa dei fatti degenerativi sopraindicati di estinguere l'illecito con il pagamento della sanzione in misura ridotta di euro 50,00 nel caso della 1ª violazione, Euro 200,00 nel caso della 2ª violazione, Euro 300 dalla 3ª violazione, oltre all'applicazione della misura cautelare del sequestro, finalizzato alla confisca amministrativa delle cose che formano o sono servite alla commissione dell'illecito amministrativo, in applicazione dell'art. 13 della Legge n. 689/1981.
- 3) L'inottemperanza all'ordine impartito di cessare immediatamente il comportamento illecito e di rimuovere eventuali oggetti in vetro e rifiuti abbandonati sul suolo pubblico nei luoghi ed aree in cui vige il divieto indicato nella presente ordinanza sarà perseguito ai sensi dell'art. 650 C.p., essendo il provvedimento ascrivibile a materia di sicurezza pubblica di cui al citato articolo 650 C.p..

INFORMA

- 1) Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune, o in alternativa entro 120 giorni al Capo dello Stato.
- 2) Ai sensi dell'art. 18, della L. 689/81, il Sindaco è l'autorità competente alla quale potranno essere inoltrati scritti difensivi, secondo la procedura prevista dalla legge, avverso l'accertamento delle violazioni.

DEMANDA

Al Comando di Polizia Municipale, a tutte le Forze dell'Ordine, per quanto di propria competenza di vigilare sull'osservanza della presente Ordinanza.

DISPONE

La pubblicazione della presente Ordinanza all'albo pretorio on line del Comune.

Di trasmettere copia della presente Ordinanza, per l'esecuzione e il rispetto di essa:

- Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Avellino;
- Al Commissariato di P.S. di Ariano Irpino;
- Polizia Municipale San Nicola Baronia;
- Comando Stazione Carabinieri di Castel Baronia;
- Comando Stazione Carabinieri Forestale Castel Baronia;



IL SINDACO

Giuseppe MORIELLO